

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTRATTO DI PROGRAMMA 2015-2019 TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E POSTE ITALIANE S.P.A.

Il contratto di programma 2015–2019 (nel prosieguo, anche indicato 'CDP'), tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore del servizio postale universale, la società Poste Italiane S.p.A. (nel prosieguo, anche denominata 'Società'), è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinate le modalità di erogazione del servizio universale, stabiliti gli obblighi della Società, i servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, i trasferimenti statali, l'emissione delle carte valori postali ed i rapporti internazionali.

Il presente contratto di programma si inscrive nel quadro di riferimento normativo afferente il settore postale che ha conosciuto un processo di graduale apertura alla concorrenza in attuazione della normativa comunitaria recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 a partire dalla direttiva 97/67/CE, recante regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. Il provvedimento è stato oggetto di successive modificazioni volte al progressivo compimento di tale processo di liberalizzazione, introdotte dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, e dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, che hanno rispettivamente recepito le modifiche apportate alla citata direttiva dalle seguenti direttive n. 2002/39/CE e n. 2008/6/CE.

La direttiva 97/67/CE ha definito l'ambito del servizio postale universale inteso come un'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti e ne ha indicato le seguenti finalità: la coesione economica, sociale e territoriale; il rispetto delle esigenze essenziali; il pari trattamento degli utenti senza discriminazioni, di ordine politico, religioso o ideologico; la garanzia di continuità del servizio; e l'evoluzione in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze degli utenti.

La citata direttiva ha inoltre previsto la designazione, da parte degli Stati membri, di Autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali.

Il decreto legislativo 261/1999 ha riconosciuto carattere di attività di preminente interesse generale alla fornitura dei servizi postali, alla realizzazione ed all'esercizio della rete postale pubblica.

Il successivo decreto legislativo n. 58 del 2011 ha disposto che il servizio universale sia affidato a Poste italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni decorrenti dalla relativa data di entrata in vigore (30 aprile 2011).

Ai sensi degli orientamenti di cui all'Allegato 1 della direttiva 97/67/CE, inserito dalla direttiva 2008/6/CE, è stata inoltre introdotta una nuova metodologia di calcolo dell'onere del servizio postale universale basata sul criterio del costo netto evitato, in luogo del c.d. metodo *Deficit Approach* impiegato per definire l'onere (identificato con il risultato di bilancio del fornitore del servizio universale). Ai fini del trasferimento compensativo posto a carico del bilancio dello Stato, la relativa copertura, che veniva in precedenza determinata con il meccanismo del c.d. *subsidy cap* applicato ai sensi delle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, è stata fissata in un tetto fisso massimo dall'art. 1, comma 274, lett. b), della legge 30 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015.

Il provvedimento ha inoltre confermato l'obbligo per il fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile distinguendo, fra singoli servizi, i prodotti rientranti nel servizio universale postale e quelli esclusi.

Il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane per il periodo regolatorio 2009-2011 e' stato approvato con legge 12 novembre 2011, n. 183, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria. L'efficacia del contratto è stata perfezionata con la decisione della Commissione europea del 20 novembre 2012 C(2012) 8230 final, che ha approvato i trasferimenti statali verso Poste Italiane a parziale copertura degli oneri connessi con lo svolgimento degli obblighi di servizio postale universale.

Il decreto legislativo n. 58 del 2011 ha inoltre affidato i compiti di Autorità nazionale indipendente di regolazione del settore postale all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, in seguito soppressa per effetto dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. La citata disposizione ha nel contempo stabilito il trasferimento delle relative funzioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (nel prosieguo, 'AGCom') che ha istituito, nel dicembre 2012, la Direzione per i servizi postali.

Infine, le disposizioni della legge di stabilità 2015, (articolo 1, commi 274-284) hanno introdotto alcune novità nella descritta cornice normativa. Segnatamente:

- l'estensione dell'efficacia del contratto di programma relativo al triennio 2009-2011 sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia e gli effetti delle verifiche effettuate dall'AGCom in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014 (articolo 1, comma 274, lett. a);

- la cadenza quinquennale del contratto di programma al fine di assicurare un puntuale riferimento giuridico e di sostenibilità finanziaria della fornitura del servizio universale (articolo 1, comma 274, lett. a);
- lo snellimento della procedura di approvazione del contratto di programma, che prevede l'acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'AGCom nel termine abbreviato di 15 giorni; la successiva trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per il relativo parere non vincolante da esprimere entro il termine abbreviato di 20 giorni; e, parimenti, la notifica alla Commissione europea ai fini dello scrutinio in ordine alla compatibilità con il mercato interno del previsto trasferimento statale a copertura dell'onere del servizio postale universale (articolo 1, comma 275).

La precedente disciplina della procedura di approvazione applicata al contratto di programma relativo al periodo 2009-2011 era dettata dalle linee guida del CIPE (Deliberazione del 22 giugno 2000, n.63 – Regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma). A seguito dell'assunzione delle competenze regolatorie in materia postale dall'AGCom, è stato semplificato l'iter procedimentale con l'esclusione delle previste attività del CIPE e del NARS;

- la determinazione *ex ante*, nel quadro del contenimento complessivo della spesa pubblica, per il periodo regolatorio 2015-2019, dell'onere a carico della finanza pubblica indicato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, fatti salvi gli effetti delle verifiche *ex post* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale (articolo 1, comma 274, lett. b).

Inoltre, sotto il profilo regolatorio, sono state previste dalla legge di stabilità 2015 alcune misure di maggiore flessibilità ai fini di consentire una graduale riduzione degli oneri di fornitura del servizio universale postale e di garantirne la sostenibilità finanziaria nel tempo, in considerazione della crescente contrazione dei volumi postali e del conseguente incremento dei costi di fornitura del servizio, nel rispetto della normativa comunitaria. In particolare:

- è contemplata la facoltà del fornitore del servizio universale di avanzare all'Autorità nazionale di regolazione una richiesta di deroga in relazione alla fornitura del servizio a giorni alterni, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con densità di popolazione inferiore a 200 abitanti per kilometro quadrato, di cui all'art. 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 261 del 1999, con riferimento ad un quarto della popolazione anziché ad un ottavo, previa autorizzazione dell'AGCom (articolo 1, commi 275 e 276);
- è previsto che, al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, il nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 può prevedere in attuazione della normativa europea l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell'Autorità di regolazione (articolo 1, comma 277);

- sono state inserite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, due tipologie di servizio postale ('invio di posta prioritaria' e 'invio di corrispondenza ordinaria'), volte a mettere a disposizione degli utenti un servizio di base di corrispondenza indirizzata ed un servizio dei posta prioritaria ad elevata rapidità di recapito (articolo 1, commi 278 e 279);
- è stabilita, infine, la facoltà del fornitore del servizio universale di presentare all'AGCom una proposta ai fini della definizione da parte dell'Autorità di nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico (articolo 1, comma 280).

In considerazione delle descritte disposizioni, è stata presentata da Poste Italiane all'AGCom una proposta di determinazione di nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali e parimenti una richiesta di autorizzazione all'implementazione del recapito a giorni alterni, ai sensi dell'articolo 1, commi 275 e 276, della legge n. 190 del 2014.

In data 25 giugno 2015, l'Autorità ha adottato le delibere n. 395/15/CONS, "Autorizzazione all'attuazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale" e n. 396/15/CONS, "Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Ai sensi della normativa relativa agli aiuti di Stato concernente la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le Autorità italiane hanno provveduto a trasmettere alla Direzione Concorrenza della Commissione europea nel corso del 2014, in forma di prenotifica, le informazioni richieste dai competenti servizi concernenti la compensazione dell'onere per la fornitura del servizio universale oggetto del contratto di programma per ciascuno degli anni 2015-2019.

Ai sensi dell'art. 1, comma 275, della legge di stabilità 2015, è stato acquisito in relazione allo schema di contratto di programma il parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di contratto reso dal Ministero dell'economia e finanze, trasmesso con nota del 16 luglio 2015, prot. 14568; ed altresì il parere favorevole con condizioni adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n. 425/15/CONS del 15 luglio 2015, trasmesso con nota del 17 luglio 2015, prot. 0057726.

Si illustra di seguito il contenuto delle disposizioni del contratto di programma.

L'articolo 1 (Oggetto) individua l'oggetto del contratto consistente nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Società con riguardo alla fornitura del servizio universale postale e dei servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, secondo obiettivi di coesione sociale ed economica, mediante l'utilizzo della rete postale della Società.

L'articolo 2 (Attività e modalità di erogazione del servizio universale e obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione) individua l'attività che Poste Italiane

S.p.A. è tenuta a svolgere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, concernenti il servizio universale e prevede l'obbligo di fornitura dello stesso servizio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle esigenze essenziali di segretezza della corrispondenza e di sicurezza della rete postale.

Sono inoltre previste procedure per garantire condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale tramite la segnalazione all'AGCom (ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 2008 e della delibera dell'Autorità n. 342/14/CONS) degli uffici che non soddisfano tali condizioni e l'esame di piani di intervento per la razionalizzazione della loro gestione, fornendone adeguata informazione all'ente locale interessato e al Ministero dello sviluppo economico che può promuovere, prima dell'attuazione degli interventi previsti, un confronto tra gli organi rappresentativi degli enti territoriali e la Società stessa. Il servizio di raccolta e di recapito viene effettuato a giorni alterni secondo modalità fissate dall'Autorità ed in ambiti territoriali individuati, in attuazione dell'articolo 1 comma 276, della legge di stabilità 2015. In considerazione dell'esigenza di contenimento dei costi e di assicurare la prestazione del servizio universale in relazione alle risorse previste per il finanziamento del relativo onere dalla previsione contrattuale di cui all'articolo 6, comma 2, del contratto sono previste anche misure di rimodulazione della freguenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale nonché modifiche all'articolazione del servizio ed una puntuale indicazione degli orari di apertura degli uffici postali. E' stabilito che, in mancanza di specifiche determinazioni dell'AGCom, i criteri di distribuzione delle cassette di impostazione sul territorio nazionale sono definiti dall'Allegato 1 al contratto di programma.

Si evidenzia che con riguardo al presente articolo l'AGCom ha formulato alcune condizioni.

In particolare, in relazione al comma 6 l'Autorità ha prospettato l'espunzione della previsione contemplata nell'ultimo periodo, concernente la facoltà dell'Autorità di autorizzare un margine di tolleranza fino ad un massimo del 5% del limite previsto dagli artt. 3 e 12 del decreto legislativo n. 261/1999. Le citate disposizioni contemplano la possibile applicazione della deroga per il servizio di raccolta e recapito a giorni alterni che, ai sensi della descritta modifica introdotta dal comma 276 dell'art. 1 della legge di stabilità, può essere autorizzata dall'Autorità entro il limite massimo nella misura di un quarto della popolazione nazionale.

In considerazione di tale condizione, è stato ritenuto di riformulare la disposizione contrattuale nei seguenti termini: "L'Autorità per comprovate ragioni tecnico-operative può autorizzare un ulteriore margine di tolleranza fino ad un massimo del 5% del limite dalla stessa stabilito e comunque entro il limite massimo previsto dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 261 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 276, della legge n. 190 del 2014.". Si precisa che la previsione de quo riproduce sostanzialmente la clausola contenuta nel vigente Contratto di programma relativo al triennio 2009-2011 (efficace sino al perfezionamento dello contratto 2015-2019), volta a introdurre un ulteriore elemento di flessibilità rimesso all'apprezzamento dell'Autorità di regolazione, tenuto conto di "ragioni tecnico-operative", ai fini dell'eventuale autorizzazione della deroga.

La riformulazione riconduce l'eventuale applicazione del margine di tolleranza entro il limite massimo stabilito dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo 261/1999, assicurando in tal modo il pieno rispetto della soglia massima indicata dal legislatore.

Con riferimento al comma 8, l'AGCom ha auspicato l'eliminazione o la riformulazione della previsione di cui al primo periodo che riconosce alla Società la facoltà di ridefinire l'articolazione della rete degli uffici postali, valutando con le autorità locali interventi volti ad assicurare una presenza più efficace sul territorio in considerazione dell'andamento della domanda di servizi, prevedendosi che i costi associati a tali interventi non siano posti a carico della Società stessa.

Tenuto conto dei rilievi dell'Autorità, il testo del primo periodo è stato riformulato, elidendo la previsione concernente i costi degli interventi di potenziamento della rete postale posti a carico di Poste Italiane ed introducendo un criterio di carattere generale secondo cui tali interventi sono valutati anche tenendo conto dei relativi oneri, in modo che la Società e le autorità locali, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dall'Autorità in materia di servizio postale universale, possano valutarne l'attribuzione non a carico della Società.

L'articolo 3 (Compiti ed obblighi della Società) individua gli obblighi della Società nei confronti dell'utenza e delle istituzioni a rendere conoscibili e ad aggiornare periodicamente le condizioni generali dei servizi e la carta della qualità ed introduce anche la pubblicizzazione sul sito web delle informazioni utili. E' previsto l'impegno della Società in tema di salvaguardia delle persone disabili in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. Poste Italiane S.p.A. è tenuta a trasmettere all'AGCom la quantificazione dell'onere del servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente alle prescrizioni del decreto legislativo n. 261 del 1999. Nel contratto di programma è previsto che tale documentazione debba essere contestualmente inoltrata anche al Ministero dello sviluppo economico.

La Società deve inoltre rispettare gli obiettivi di qualità come definiti dall'Autorità ed i parametri di qualità di accesso alla rete degli uffici postali di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2008, come integrato dalla delibera dell'Autorità n.342/14/CONS, concernenti i criteri di distribuzione degli uffici postali e gli orari di apertura degli uffici nel periodo estivo di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2007, integrato dalla delibera n. 293/13/CONS. Poste Italiane S.p.A. deve inoltre pubblicare sul proprio sito web gli standard di qualità, i metodi di misurazione ed i risultati raggiunti. E' inoltre previsto l'impegno della Società alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione a favore degli utenti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e della delibera dell'AGCom n. 413/14/CONS con particolare riguardo ai rimborsi, agli indennizzi nonché agli obblighi di reportistica.

Si evidenzia che con riguardo al presente articolo l'AGCom ha formulato alcune condizioni.

In particolare, in relazione al comma 1 l'Autorità ha prospettato la riformulazione dell'ultimo periodo concernente la previsione dell'obbligo della Società di fornire sul proprio sito web

informazioni utili all'utenza riguardanti l'ubicazione, i calendari settimanali e gli orari di apertura degli uffici postali, nonché l'indicazione degli uffici limitrofi. La riformulazione amplia le modalità di pubblicazione di tali informazioni, prevedendone anche l'affissione presso gli uffici postali e la disponibilità a richiesta dell'utente.

Nell'accogliere il rilievo dell'Autorità volto ad assicurare adeguato corredo informativo a tutte le fasce di utenza, in linea con il conferente quadro regolatorio, la disposizione è stata modificata con una formulazione parzialmente diversa da quella indicata dall'AGCom. E' stato introdotto un obbligo aggiuntivo di affissione presso gli uffici postali concernente l'indicazione dell'ubicazione e degli orari di apertura dell'ufficio postale più vicino nonché dell'ufficio più prossimo che svolge orario prolungato. Si è ritenuto che la finalità di tutela dell'utenza possa essere efficacemente conseguita privilegiando le informazioni utili secondo un criterio di prossimità del servizio all'utente, tenuto conto della capillarità della rete postale sul territorio nazionale.

Con riguardo al comma 7, l'AGCom ha indicato una riformulazione dell'ultimo periodo concernente la trasmissione da parte dell'Autorità alla Società dei dati relativi all'attività di verifica della qualità del servizio affidata ad un organismo indipendente i cui oneri sono a carico della Società stessa. La riformulazione prospettata condiziona l'invio di tali dati alla circostanza che non ricorrano ragioni di segretezza o ostacoli al regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.

Tale riformulazione non è stata inserita nello schema di contratto considerato che l'utilizzo delle risultanze delle verifiche svolte dall'organismo indipendente può consentire alla Società di migliorare con tempestività il proprio servizio, anche rimediando agli eventuali disservizi rilevati. Appare dunque uno strumento utile all'utente stesso che beneficia degli interventi migliorativi o correttivi attuati dalla Società alla luce della disponibilità di tale quadro informativo aggiornato su base mensile.

L'articolo 4 (*Prezzi e tariffe*) prevede l'obbligo della Società di applicare i prezzi e le tariffe determinati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e del citato articolo 1, comma 280, della legge n. 190 del 2014, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. Nei contratti di programma precedenti, i criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi erano fissati mediante applicazione della formula del *price cap* in coerenza con le linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003.

Nel perseguimento dell'obiettivo della coesione sociale, l'articolo 5 (Servizi al cittadino, alle imprese, e alle pubbliche amministrazioni) prevede una pluralità di servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni espletabili dalla Società. E' previsto un impegno alla valorizzazione della rete degli uffici postali con particolare riguardo alle esigenze degli utenti residenti in zone con scarsa densità abitativa. La rete postale può consentire un generale miglioramento dell'offerta dei servizi tramite l'attività di supporto e assistenza finalizzata alla fruizione di servizi "on line" forniti da pubbliche amministrazioni e privati. In tale ambito, Poste Italiane S.p.A. può assumere un ruolo di particolare rilevanza con riguardo all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale concernenti i servizi di e-government, e-commerce ed e-procurement. Le modalità di

fornitura ed i corrispettivi economici di detti servizi sono definiti da apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni interessate, non essendo finanziabili mediante l'impiego delle risorse destinare al finanziamento dell'onere per la fornitura del servizio universale di cui al seguente articolo 6.

Si evidenzia che con riguardo al presente articolo l'AGCom ha espresso una condizione alla luce del suo raffronto con il contenuto dell'art. 5 del vigente Contratto di programma 2009-2011 che disciplina gli obblighi relativi alla qualità del servizio (che nello schema di contratto 2015-2019 sono trasfusi nell'art. 3).

In merito, l'Autorità ha rilevato la mancata conservazione nello schema di contratto 2015-2019 della clausola penale contemplata dall'art. 5 del vigente Contratto di programma 2009-2011 e ne ha auspicato la reintroduzione.

Tale condizione non è stata accolta in ragione del mutamento dell'assetto regolatorio, intervenuto successivamente al perfezionamento del vigente Contratto di programma 2009-2011. In seguito alle illustrate modifiche legislative (di cui al decreto legislativo n. 58 del 2011 e al decreto-legge n. 201 del 2011), le competenze in ordine alla regolazione del contenuto degli obblighi di qualità del servizio, alla attività di vigilanza sull'ottemperanza a tali obblighi e del relativo potere sanzionatorio in precedenza ascritte al Ministero dello sviluppo economico, anche parte contraente, sono state attribuite all'Autorità cui spetta la valutazione in ordine all'opportuna modulazione dell'apparato sanzionatorio per esplicare un'efficace effetto di deterrenza delle violazioni del quadro regolatorio.

Anche a voler ipotizzare in astratto l'inserimento di tale disposizione contrattuale, osterebbe alla definizione di una clausola penale la circostanza che l'individuazione delle fattispecie la cui violazione darebbe luogo all'applicazione di possibili penali, anche secondo una graduazione collegata alla gravità della condotta violativa, dovrebbe necessariamente essere determinata per relationem al conferente quadro regolatorio stabilito dall'Autorità (suscettibile di cambiamenti nel tempo). Ciò comporterebbe un carattere di incertezza nella definizione della fattispecie, che non è coerente con i principi che regolano la materia.

Né sarebbe possibile garantire l'enforcement delle previsioni contrattuali, essendo la vigilanza in materia attribuita all'AGCom.

Infine, con riferimento alla questione dell'efficacia del sistema sanzionatorio, essa dipende in prevalenza dalle disposizioni legislative vigenti (in particolare, art. 21 del decreto legislativo 261 del 1999). Ove tali disposizioni fossero ritenute insufficienti, occorrerebbe predisporre un'apposita modifica normativa per rafforzarle. Pertanto, il contratto di programma non appare la sede idonea per rendere più stringenti dette sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 6 (Oneri del servizio postale universale), l'onere per la fornitura del servizio universale per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2015–2019 è finanziato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 261 del 1999. La disposizione disciplina le modalità di finanziamento dell'onere per la fornitura del servizio postale universale. La quantificazione annua, a parziale copertura dell'onere, è stata fissata dall'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge di stabilità 2015, per un importo massimo pari a 262,4 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015 e viene erogata, con cadenza mensile, entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto.

E' inoltre stabilito che l'onere per la fornitura del servizio universale in eccesso rispetto alla predetta somma di 262,4 milioni di euro, può essere compensato, per ciascuno degli anni 2015-2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, lettera b) e dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sulla base del costo netto del servizio postale universale verificato dall'Autorità, e comunque nella misura massima di 89 milioni di euro. Il contributo a carico del fondo di compensazione è erogato al fornitore del servizio universale nei limiti degli importi effettivamente versati dagli operatori obbligati, previa riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Resta salva la facoltà dell'Autorità di definire annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e la determinazione del contributo al suddetto fondo di compensazione, previa notifica preventiva e autorizzazione della Commissione europea.

Viene previsto che l'incentivo all'efficienza del fornitore del servizio universale, di cui all'Allegato I della direttiva 2008/6/CE, è assicurato attraverso la determinazione di un livello massimo delle compensazioni a carico del bilancio dello Stato definito ex ante dal contratto di programma, stabilendone l'invarianza sia in relazione agli incrementi del tasso d'inflazione, sia in relazione all'andamento strutturalmente crescente dell'onere di servizio universale. Viene inoltre fatto espresso rinvio ai fini del calcolo del costo netto del servizio universale agli orientamenti di cui all'Allegato I della direttiva 97/67/CE, inserito dalla direttiva 2008/6/CE.

Qualora l'ammontare delle compensazioni complessivamente erogate, relativamente a ciascun biennio, nonché all'ultimo anno di vigenza del contratto, risulti in via definitiva eccedente l'onere complessivamente sostenuto nel medesimo periodo per la fornitura del servizio postale universale, è previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze richiede con cadenza biennale alla Società di restituire l'importo pari alla differenza tra le compensazioni effettivamente erogate e l'onere complessivamente accertato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo.

Si evidenzia che con riguardo al presente articolo l'AGCom ha formulato alcune condizioni.

In particolare, con riferimento al descritto comma 1 l'Autorità ha prospettato di sostituire l'ultimo periodo con una formulazione ampia riferita alle proprie competenze in materia di quantificazione dell'onere del servizio universale, di attivazione del fondo di compensazione e di determinazione del relativo contributo.

Tale richiesta è stata accolta mediante l'inserimento della previsione nelle premesse allo schema di contratto, riformulandone l'ultimo considerato secondo una dizione analoga a quella indicata dall'Autorità.

L'AGCom ha richiesto inoltre l'espunzione del comma 3 che contempla le illustrate disposizioni in materia di fondo di compensazione.

Tale condizione non è stata accolta in considerazione dell'impianto delle disposizioni contrattuali imperniato sulla possibile applicazione di uno strumento contemplato dalla normativa comunitaria e nazionale, che resta tuttavia subordinata alla competenza conferita all'Autorità di stabilire se ricorrono i presupposti per l'attivazione del fondo stesso e di determinare l'ammontare del contributo al predetto fondo da parte degli operatori del settore, ferma restando la necessità di una notifica preventiva alla Commissione europea.

La previsione contrattuale non è suscettibile di attuazione in radice ove l'AGCom verifichi che non ne sussistono i presupposti.

Tra le misure maggiormente innovative inserite nel contratto di programma vi è la quantificazione del tetto massimo del predetto fondo (89 milioni di euro).

La fissazione di un valore massimo del fondo di compensazione risponde all'esigenza di rappresentare alla controparte un quadro verosimile delle risorse complessivamente disponibili a fronte degli oneri derivanti dalla fornitura del servizio postale universale, che possa consentire un equilibrato sviluppo del mercato senza le distorsioni che potrebbero essere causate gravando gli altri operatori del settore di un contributo eccessivamente oneroso, ciò anche in prospettiva del processo di valorizzazione e privatizzazione della Società in corso.

Si segnala che la metodologia seguita nell'ambito della preliminare valutazione dei Ministeri competenti ai fini della quantificazione del tetto massimo del citato fondo è orientata al rispetto del principio che la contribuzione deve essere ragionevole e sostenibile per gli operatori, utilizzando i dati settoriali relativi al fatturato dei servizi potenzialmente oggetto di contributo e un equo margine di contribuzione.

In ogni caso, anche tale quantificazione è necessariamente condizionata alle verifiche dell'Autorità di regolazione cui, come ricordato, compete la determinazione dell'ammontare del contributo.

L'articolo 7 (*Emissioni di carte valori postali. Filatelia*) dispone che Poste Italiane S.p.A., cura la distribuzione e commercializzazione dei programmi di emissione delle carte-valori postali definiti dal Ministero dello sviluppo economico ed attività finalizzate a promuovere e diffondere la cultura filatelica. Il Ministero valuta le proposte di tiratura e il valore nominale delle carte-valori formulate dalla Società sulla base del programma di emissione definito dal Ministero stesso e delle esigenze inerenti l'espletamento del servizio universale.

E' previsto che i costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Società, che trasmette al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali indicati dal Ministero, e sui risultati conseguiti.

Ai sensi dell'articolo 8 (Rapporti internazionali), Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi di natura internazionale nei rapporti con enti omologhi di altri Paesi, rispettando i poteri di rappresentanza e di indirizzo politico propri del Ministero dello sviluppo economico e collaborando con l'AGCom ai fini dello svolgimento delle attività ad essa attribuite in ambito internazionale. La disposizione prevede criteri di ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (UPU), ponendo a carico del Ministero la spesa di contribuzione obbligatoria pari alle 25 unità contributive dovute dall'Italia e a carico della Società ogni altra spesa inerente la partecipazione nazionale all'attività dell'UPU. E' stabilito l'impegno della Società ad adottare, in esito alle decisioni prese in sede UPU, tutte le iniziative per realizzare i servizi postali su piattaforme tecnologiche innovative, compatibilmente con la loro sostenibilità economica.

L'articolo 9 (Informazioni per l'Autorità e l'utenza) prevede, ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite all'AGCom, l'obbligo della Società di fornire all'Autorità, nell'ambito di

una apposita Area dedicata, informazioni di carattere generale (e.g. i bilanci e le semestrali, la mappa dell'organizzazione con riferimenti centrali e territoriali, i consuntivi dei risultati di qualità dei prodotti tracciati) ed informazioni relative alla rete postale, alla distribuzione degli uffici sul territorio. E' inoltre stabilito l'obbligo della Società di rendere disponibili, anche sul proprio sito web, le informazioni relative al servizio postale universale.

L'articolo 10 (Sanzioni) stabilisce che in caso di eventuali violazioni di obblighi relativi al servizio universale l'AGCom può irrogare a Poste Italiane S.p.A. le previste sanzioni ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e dei regolamenti di vigilanza adottati dall'Autorità medesima.

Ai sensi dell'articolo 11 (*Durata, adeguamento e clausola arbitrale*), il contratto di programma ha durata quinquennale fino al 31 dicembre 2019, fatti salvi gli esiti degli adempimenti di verifica disposti dall'articolo 23, comma 2, del decreto n. 261 del 1999.

E' prevista la facoltà delle parti del contratto di procedere alla eventuale revisione del contratto a seguito di modifiche intervenute in caso di eventi imprevedibili ed eccezionali e di mutamenti del quadro normativo e regolatorio. Qualora le modifiche intervenute per effetto di tali vicende abbiano incidenza sul sinallagma contrattuale, le parti del contratto negozieranno in buona fede le integrazioni del presente contratto, necessarie per adeguarlo alle modifiche intervenute.

Eventuali controversie circa l'interpretazione del contratto sono risolte in prima istanza secondo un procedimento amichevole tra le parti del contratto, nel rispetto della procedura così definita: a) all'insorgere di una controversia, una delle parti deve chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione della stessa; b) in tal caso le parti si impegnano a nominare, entro dieci giorni solari dalla richiesta, ciascuna un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle parti si riuniscono, entro trenta giorni dalla data in cui una parte ha richiesto di iniziare la procedura, per raggiungere la composizione amichevole della controversia, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività; c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riescano a risolvere la controversia entro novanta giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione della controversia, la stessa viene devoluta al Foro di Roma.

Si evidenzia che con riguardo al descritto comma 2 del presente articolo l'Autorità ha richiesto una riformulazione che introduce un impegno espresso delle parti ad adeguare il contratto alla normativa sopravvenuta. In tal modo, l'AGCom sembra distinguere tra le modifiche normative, che in ogni caso determinano l'adeguamento del contratto, e gli eventi eccezionali ed imprevedibili che possono determinare mutamenti nel contratto qualora abbiano un'incidenza sullo stesso.

Al riguardo, non appare chiara la finalità e la portata della riformulazione indicata dall'Autorità che sembra prevedere due regimi diversi di adeguamento contrattuale a

seconda che si tratti di modifiche normative o di eventi eccezionali ed imprevedibili. La formulazione originaria contenuta nello schema di contratto, invece, prevede un unico regime e opera solo nel caso in cui risulti necessario adeguare il contratto a seguito di modifiche normative o del verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili. Pertanto, appare preferibile. Si è dunque conservata la formulazione dello schema di contratto, non accogliendo la condizione formulata dall'AGCom.